

Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 36/09

Chiusura delle istruttorie formali avviate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 maggio 2008, VIS 44/08, nei confronti di alcune imprese di distribuzione del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- i chiarimenti dell'Autorità 13 aprile 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, VIS 44/08.

Fatto

1. Con deliberazione VIS 44/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti delle imprese di distribuzione elencate negli Allegati A e AI al presente provvedimento, istruttorie formali per:
 - a) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in merito al coefficiente K di

- correzione dei volumi di cui al paragrafo 11.3.1. del Codice di rete tipo ed all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 170/04;
- b) ordinare alle medesime società di applicare, nei punti di riconsegna interessati dalla predetta violazione, il coefficiente K e di procedere, ove necessario, ai conguagli per la restituzione agli utenti delle somme da essi indebitamente pagate.
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con la deliberazione n. 227/07, aveva evidenziato che:
- le sopra richiamate imprese di distribuzione avevano dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, il coefficiente M di adeguamento tariffario ad alcuni punti di riconsegna serviti in cui avrebbero dovuto, invece, applicare il coefficiente K;
 - non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che le predette imprese vi avessero posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti all'applicazione del coefficiente K.
3. Con la medesima deliberazione VIS 44/08, inoltre, l'Autorità ha intimato alle predette imprese di distribuzione di applicare, sin dalla prima fattura utile, il coefficiente K, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
4. Con note in data 18 marzo 2009 (prot. Autorità n. 12664, 12665, 12667, 12669, 12670, 12672, 12675, 12676, 12678, 1286, 12693, 12694, 12720, 12722) il responsabile del procedimento ha comunicato alle società indicate Allegato A1 le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

5. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, l'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, con effetto dall'1 luglio 2001, ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) fossero convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M).
6. Con l'introduzione del coefficiente M, l'Autorità ha fatto salva la prassi diffusa tra gli operatori, relativamente ai punti di riconsegna in media pressione e per quelli in bassa pressione con contatore di classe non inferiore a G40, di utilizzare un coefficiente di correzione della misura da concordare con gli utenti (c.d. coefficiente K); inoltre, con il chiarimento 13 aprile 2004 l'Autorità, oltre a ribadire tale prassi, ha previsto che "gli operatori della distribuzione dovranno astenersi dall'applicare il coefficiente M alle quote variabili delle tariffe praticate ai clienti forniti in bassa pressione, dotati di gruppi di misuratori volumetrici non inferiori alla classe G40".
7. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale, il precedente assetto è stato recepito dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 170/04, nonché dal paragrafo 11.3.1 del Codice di rete tipo che, limitatamente ai predetti punti di riconsegna, ha previsto che "i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni

standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente K, determinato dall'impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00)".

8. Poiché i punti di riconsegna richiamati nell'Allegato A sono serviti o in media pressione o in bassa pressione ma dotati di misuratore non inferiore alla classe G40, le imprese di distribuzioni ivi indicate avrebbero dovuto applicare il predetto coefficiente K.
9. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta che, nell'anno 2006, esse non hanno applicato il predetto coefficiente K, ma il diverso coefficiente M.
10. Tuttavia, dagli elementi acquisiti nel corso dei procedimenti, è emerso, per tutte le imprese di distribuzione coinvolte, che i corrispettivi effettivamente versati dai rispettivi utenti per il servizio reso (al netto delle imposte) sono stati identici a quelli che sarebbero stati corrisposti ove fosse stato applicato il coefficiente K.
11. Pertanto la condotta delle società non hanno arrecato alcun pregiudizio ai clienti finali (alla cui tutela è preposta la disciplina sui coefficienti M e K).
12. Inoltre, tutte le imprese di distribuzione, nel corso dei rispettivi procedimenti, hanno dimostrato di aver applicato il coefficiente K anche ai sopra richiamati punti di riconsegna.
13. Pertanto, la condotta accertata non sono idonee:
 - a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla norma violata;
 - né a ledere i diritti degli utenti nei termini prospettati nella medesima deliberazione VIS 44/08

DELIBERA

1. non si ravvisano, per alcuna delle società elencate negli Allegati A e A1, le violazioni di cui alla lettera (a) del paragrafo 1 della parte in fatto;
2. non si ravvisano, per alcuna delle predette società, i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettati alla lettera (b) del paragrafo 1 della parte in fatto;
3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società elencate nell'Allegato A1, agli indirizzi ivi indicati, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis